

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 034/CSA– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LETO SEBASTIAN SEGUITO GARA TERNANA/CATANIA DEL 29/11/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 2.12.2014)

La società Calcio Catania S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 2 dicembre 2014, con la quale è stata inflitta la squalifica per 3 giornate al calciatore Sebastian Leto, in relazione alla gara Ternana/Catania del 29 novembre 2014, «per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per avere, al 10' del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa assumendo un atteggiamento intimidatorio che reiterava all'atto dell'espulsione».

Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio suddetto calciatore, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e «dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi» sia possibile desumere come il calciatore Sebastian Leto, «pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meritava (e non merita) un trattamento punitivo tanto oneroso e afflittivo».

Sotto questo profilo, la società etnea evidenzia come al calciatore di cui trattasi sia imputata una sola brevissima espressione indirizzata al direttore di gara, espressione peraltro che deve «essere considerata quale meramente irrispettosa (e non già ingiuriosa e/od offensiva)».

In altri termini, secondo la prospettazione di parte reclamante, «non può minimamente porsi in discussione l'assenza nelle sole tre parole (oltre tutto in lingua spagnola) pronunciate dal Leto, di qualsivoglia intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro». Il fatto, pertanto, dovrebbe farsi rientrare nella meno compromettente ipotesi della condotta scorretta e/od antisportiva di cui alla lettera a) dell'art. 19, comma 4, per la quale sarebbe da reputarsi congrua una sanzione non superiore alle due giornate, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia.

Peraltro, aggiunge la società Catania Calcio, occorre anche considerare la sussistenza di ulteriori significative diminuenti, quali «lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l'assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice Sportivo nella appellata pronuncia».

Conclude, pertanto, la società Catania Calcio chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la riduzione della squalifica irrogata al calciatore Sebastian Leto da tre a due giornate di gara. In subordine, chiede di commutare la giornata residua in una lieve ammenda.

Alla seduta del 18 dicembre 2014 la difesa della reclamante Catania Calcio ha insistito

nell'accoglimento delle proprie domande.

La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza (come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa ricorrente), è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, la condotta nell'occasione tenuta dal calciatore Leto deve essere qualificata quale irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al calciatore, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al sig. Sebastian Leto può essere ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania riduce la sanzione inflitta al calc. Leto Sebastian a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUGHETTI SIMONE SEGUITO GARA OLBIA 1905/CYNTHIA 1920 DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 3.12.2014)

La S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 30 novembre 2014, con la quale è stata inflitta la squalifica per 6 giornate all'allenatore sig. Simone Rughetti, in relazione alla gara Olbia 1905/Cynthia 1920 S.r.l. del 30 novembre 2014.

Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento.

In data 30 novembre 2014 si disputava la gara Olbia – Cynthia, valevole quale 13^a giornata di andata del Campionato di Serie D, Girone G, Stagione 2014/2015, conclusasi con il risultato di 3 – 1.

Nel supplemento al rapporto ufficiale, il direttore di gara riferisce di aver allontanato, al 42° del primo tempo, il sig. Rughetti, allenatore della società Cynthia, «per aver insultato la mia persona in occasione del gol locale, urlando vergogna con fare minaccioso». Aggiunge, poi, il direttore di gara: «Comminato il provvedimento il Rughetti si avvicinava a me con l'intento di scontrarsi fisicamente. Io arretravo ma il Rughetti continuava ad avvicinarsi urlando e cercando di venire a contatto con me. A stento veniva trattenuto dai suoi giocatori». Tutto questo, precisa lo stesso predetto direttore, «accompagnato da insulti che non sono in grado di riportare data la mia preoccupazione per il tentativo di aggressione fisica».

Si legge, ancora, nel suddetto supplemento che, dopo essere stato allontanato a forza, il sig. Rughetti «si divincolava dal personale di sicurezza e tornava a c.a. 2 metri da me con lo stesso intento sopra riportato e cioè quello dell'aggressione fisica e verbale».

Rappresenta, infine, il direttore di gara come l'episodio abbia avuto una complessiva durata di circa tre minuti «in quanto il gioco è stato poi ripreso oltre il minuto 45».

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha, quindi, sanzionato il predetto allenatore con la squalifica per 6 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: «allontanato per avere rivolto, urlando, espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava più volte allo stesso con l'intenzione di

aggrederlo. Nonostante fosse trattenuto dai propri calciatori e allontanato a forza dal personale di sicurezza, riusciva e tentava nuovamente di aggredire l'Arbitro. La condotta perdurava per circa tre minuti».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio tecnico, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio descritta nei rapporti di gara e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile evincere «la totale assenza, nella condotta dell'allenatore in parola, di qualsivoglia intento lesivo dell'incolumità psico-fisica del Direttore di gara, con il quale quegli non veniva mai a contatto».

A dire della reclamante, la locuzione adoperata dal Giudice Sportivo nella propria delibera («“con l'intenzione di aggredirlo”») è «completamente erronea e fuori luogo». Il rapporto arbitrale, infatti, indicherebbe con chiarezza come la condotta del sig. Rughetti sia stata concitata, «ma non già intimidatoria». In altri termini, secondo la reclamante, «l'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato come meramente irriguardoso e/od irrispettoso, essendosi concretato in semplici manifestazioni di protesta e di dissenso, pur innegabilmente convulse e scomposte, per decisioni tecnico-disciplinari non condivise».

Peraltro, aggiunge la reclamante, occorre anche considerare «la lampante sussistenza, nella vicenda, di alcune importantissime diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l'assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso allenatore, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice di prime cure nella appellata pronuncia».

Pertanto, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, la S.S.D. Cynthia conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la riduzione della squalifica inflitta all'allenatore sig. Rughetti da sei a tre giornate di gara, «ovvero, in subordine, a quattro od, in via ulteriormente gradata, alla diversa misura ritenuta di giustizia».

Alla seduta del 18 dicembre 2014 sono comparsi, innanzi a questa Corte, gli avv.ti della Cynthia 1920 s.r.l., che hanno ribadito le proprie deduzioni difensive, insistendo per l'accoglimento della già rassegnate conclusioni scritte.

Il reclamo non merita accoglimento per i seguenti

La decisione sottoposta a gravame, congruamente motivata in modo aderente alle risultanze ufficiali, appare esente da censure.

L'episodio oggetto del presente procedimento, ricostruito in modo puntuale e dettagliato dal direttore di gara, risulta sostanzialmente pacifico, prospettando, la reclamante, soltanto una diversa valutazione e qualificazione dello stesso.

Orbene, il Collegio non ha dubbi sul fatto che la condotta di cui trattasi si sostanzia in un comportamento non già meramente irriguardoso e/o irrispettoso, bensì anche offensivo e minaccioso. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla società reclamante, nel rapporto ufficiale è messo in evidenza come l'allenatore abbia più volte tentato di entrare in contatto fisico con il direttore di gara, esito, questo, evitato soltanto grazie all'intervento dei propri giocatori che sono riusciti, a forza, ad allontanare il Rughetti. Questi, peraltro, divincolatosi, poi, dal personale addetto alla sicurezza, ha tentato nuovamente l'aggressione.

Insomma, la condotta, complessivamente considerata, tenuta, nella circostanza, dall'allenatore di cui trattasi è grave, plurioffensiva e prolungata nel tempo e, pertanto, la relativa sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non può essere oggetto di alcuna riduzione, essendo stata congruamente determinata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. di Genzano di Roma (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 10.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di €2.000,00.

Tale decisione è stata assunta perché propri sostenitori, in campo avverso, hanno: a) *fatto oggetto un A.A. ed il commissario di campo del lancio di sputi che attingevano entrambi in varie parti del corpo; b) lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di acqua semipiena sul terreno di gioco; c) acceso nel settore loro riservato alcuni fumogeni.* Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.

Avverso tale provvedimento la Fidelis Andria 1928 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10 dicembre 2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 13.12.2014 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: la riforma della *“decisione del Giudice Sportivo inerente il comportamento dei propri sostenitori e, conseguentemente, ridurre l'ammenda in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”*.

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.12.2014, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 2.000,00 di ammenda inflittale dal Giudice Sportivo, sia perché incongruente rispetto a quelle inflitte dallo stesso Giudice ad altre società per fatti verificatesi su altri campi nella medesima giornata, sia perché i fatti addebitati non sarebbero stati di una gravità tale da giustificare quel tipo di sanzione.

Le censure sono infondate.

La sanzione inflitta alla Fidelis Andria 1928 s.r.l. non appare assolutamente incongruente rispetto a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi, verificatesi nella stessa giornata.

La sanzione inflitta, inoltre, è congrua rispetto ai fatti rilevati dagli Ufficiali di Gara e non contestati dalla società.

I sostenitori della società si sono resi protagonisti di fatti abbastanza gravi: ripetuto lancio di sputi e liquidi, che attingevano un A.A. ed il commissario di campo in varie parti del corpo; lancio sul terreno di gioco di una bottiglia di acqua semipiena; accensione nel settore riservato ai sostenitori della società di alcuni fumogeni.

In considerazione delle violazioni contestate, appare assolutamente congrua la sanzione di € 2.000,00 comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAVOPA VITO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 10.12.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Lavopa Vito della Fidelis Andria 1928 S.r.l.

Tale decisione veniva assunta perché al termine dell'incontro, in reazione ad un calcio subito da un calciatore della squadra avversaria, il Lavopa rivolgeva all'autore del gesto espressioni minacciose ed ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la Fidelis Andria 1928 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10 dicembre 2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

A seguito della trasmissione da parte della segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società reclamante in data 13.12.2014 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: in via preliminare, la dichiarazione di illegittimità ed erroneità della decisione del Giudice Sportivo inerente la squalifica del calciatore Lavopa Vito; in via principale e nel merito, la riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della squalifica “*in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame che si ritiene essere una giornata di squalifica*”.

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.12.2014, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

Il calciatore Lavopa Vito ha rivolto espressioni minacciose ed ingiuriose ad un altro calciatore che lo aveva colpito con un calcio a fine gara.

Nel comportamento tenuto dal calciatore Lavopa non è ravvisabile né quella condotta “*gravemente antisportiva*”, né quella condotta “*ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*” che l'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate.

Per le espressioni minacciose e ingiuriose, nei confronti di un avversario, appare equa, in applicazione del disposto di cui all'art. 19 comma 10 C.G.S., la sanzione di una gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta) riduce la sanzione inflitta al calc. Lavopa Vito a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. NEROSTELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA NEROSTELLATI FRATTESE/DUE TORRI DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

Il sig. Antonio Schiano, quale presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nerostellati Frattese, di Frattamaggiore (NA) ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Nicola Mora “per avere colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.

La società reclamante, nel motivare la sua doglianza, ritiene eccessivamente afflittiva la punizione inflitta al proprio tesserato per un gesto del quale, pur non negando l'episodio nella sua materialità, sostiene l'istintività e la mancanza di qualsiasi conseguenza dolorosa per l'avversario.

Su tale base ha richiamato precedenti decisioni di questa Corte che hanno valutato come congrua una squalifica per due giornate di gara e, in una con l'assenza di precedenti disciplinari in capo allo stesso atleta, ha concluso perché si voglia ridurre la squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza di parte ricorrente, gli avvocati Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso proposto.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto.

Il referto arbitrale, che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata, riporta che al 47° minuto del secondo tempo di gara il calciatore Mora e il calciatore Tricamo, della squadra avversaria, venivano alle mani schiaffeggiandosi reciprocamente, con conseguente loro espulsione dal terreno di gioco decretata dall'arbitro, il quale riportava nel proprio referto che il tutto era avvenuto "senza provocarsi dolore".

La reclamante fonda la propria doglianza, oltre che sull'istintività del gesto, proprio sulla mancanza di qualsiasi conseguenza dolorosa e ne trae motivo per chiedere una riduzione della punizione inflitta al proprio tesserato.

Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, la non pertinenza delle decisioni precedentemente adottate ed evidenziate come giurisprudenza favorevole alla tesi poiché si trattava, in quei casi, di gesti dinamicamente inseriti in contesti di gioco, ancorché connotati da eccesso di agonismo.

In questo caso, invece, si è trattato di un'azione-reazione, verosimilmente preceduta da una decisa contrapposizione verbale o gestuale dei due avversari, posta in essere senza alcuna esigenza agonistica di vincere un contrasto di gioco ma solo come pura estrinsecazione di reciproca violenza.

In merito all'asserita (dall'arbitro) mancanza di dolorosità (che costituisce argomentazione della reclamante per giustificare la riduzione della squalifica) deve dirsi che l'ufficiale di gara si è limitato a riportare quanto probabilmente riferito dagli stessi protagonisti, ma senza che questo sia stato il risultato di un accertamento diretto da parte dell'arbitro, con la conseguenza che quanto precede rimane conchiuso in un puro ambito di elemento esterno alla diretta e immediata percezione del direttore di gara e, pertanto, munito della stessa fede privilegiata.

In ogni caso e a tutto voler concedere, la mancanza di sensazione dolorosa nulla toglie alla natura di gesto violento, rappresentata dal reciproco schiaffeggiarsi tra avversari; azione non solo non giustificata ma neanche comprensibile se non come inqualificabile sfogo delle proprie pulsioni violente, decisamente contrarie a qualsiasi spirito sportivo.

Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Mora possa rimproverarsi una condotta violenta, ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), disattesa ogni altra domanda o istanza, ivi compresa quella di attenuazione della sanzione per assenza di precedenti squalifiche in ragione della natura del gesto, respinge il ricorso proposto dalla A.S.D. Nerostellati Frattese, di Frattamaggiore (NA).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nerostellati Frattese di Frattamaggiore (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. DUE TORRI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENUTO ANTONIO SEGUITO GARA DUE TORRI/TIGER DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)

La A.S.D. Due Torri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014 con la quale è stata comminata al sig. Venuto Antonio la sanzione della squalifica di 2 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, calciato un pallone in campo in direzione di un calciatore avversario riverso a terra colpendolo ad un piede, allontanato”.

A sostegno dell'impugnazione, diretta ad ottenere l'annullamento della squalifica, la ricorrente ha sostenuto che si è trattato di uno scambio di persona tra il sig. Venuto Antonio e un dirigente della società, non avendo il primo commesso alcuna infrazione. A supporto di tale ricostruzione la ricorrente ha allegato un filmato da cui emergerebbe il suddetto scambio di persona.

Il ricorso va respinto poiché quanto puntualmente riportato nel referto arbitrale in ordine al comportamento tenuto dal sig. Venuto è stato confermato con supplemento di rapporto in data 17.12.2014 u.s. In ogni caso il filmato allegato dalla ricorrente dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 35 comma 1.3 C.G.S., avrebbe dovuto essere depositato presso l'ufficio del Giudice Sportivo nei termini ivi indicati con le modalità previste dalla predetta norma. Non vi é pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio